

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> U.O.C Relazioni Sindacali
<b>OGGETTO:</b> RECEPIMENTO ACCORDO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - D. LGS 81/2008 SOTTOSCRITTO CON LE OO.SS. DEL COMPARTO E LA RSU
L' Estensore Leoni Maria
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0000686 del 24/05/2023 <i>Hash pdf (SHA256): d6ce4cdf986433a48b30a7ab525fb02f8f8964638ae3aeb630ad7049076fd706</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No <b>Il Responsabile del Procedimento:</b> Leoni Maria <b>Il Dirigente:</b> Santucci Dina <b>Ulteriori firmatari della proposta:</b>
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000686 del 24/05/2023 <i>Hash pdf (SHA256): d6ce4cdf986433a48b30a7ab525fb02f8f8964638ae3aeb630ad7049076fd706</i>
<b>Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri</b>
<b>Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei</b>
<b>Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci</b>
<b>Il Direttore Generale (Dr. Antonio D'Urso)</b>

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

## II DIRETTORE UOC RELAZIONI SINDACALI

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

**VISTA** la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

### **RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs 81/2008 istituisce in tutte le aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- l'Accordo quadro del 10/07/1996 sottoscritto da A.R.A.N. e le OO.SS. Il quale demanda alla contrattazione di comparto la possibilità di definire un numero di rappresentanti superiore a quello minimo ed individuare ulteriori contenuti specifici della formazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione nr 653/2019 con la quale l'Azienda USL Sud Est ha recepito la determinazione circa il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Azienda USL Toscana Sud Est condivisa con le Organizzazioni Sindacali, per un totale di 39 Rappresentanti così distribuiti per aree contrattuali:

- Massimo 29 unità per l'area del comparto;
- 9 unità per la dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
- 1 unità per l'area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

**RAVVISATA** la necessità di definire con la RSU e le OO.SS. del Comparto una fase transitoria per l'individuazione da parte della RSU dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza fino alle prossime elezioni della RSU che si teranno presumibilmente nell'anno 2025;

**VISTA** l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 6/04/2023 con la RSU e le OO.SS. del Comparto, allegata la presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale le parti nel rispetto della normativa in materia e degli orientamenti ARAN, disciplinano una fase transitoria per l'individuazione da parte della RSU dei Rappresentanti dei Lavoratori tenuto conto sia della complessità organizzativa e territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est che delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo aziendale dedicato ai Rappresentanti dei Lavoratori;

**ACCERTATO** che l'Azienda con successivo atto riceverà i nominativi pervenuti in data 10/05/2023 da parte della RSU per il rinnovo degli RLS e da parte delle aree della dirigenza;

**ATTESTATA** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. **di recepire** l' Accordo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - D. LGS 81/2008 sottoscritto con le OO.SS. del comparto e la RSU in data 6/04/2023 per la disciplina della fase transitoria per l'individuazione da parte della RSU dei Rappresentanti dei Lavoratori, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** l'accordo di cui al punto 1) al Rappresentante Aziendale per la Sicurezza Prevenzione e Protezione;
3. **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. Comparto Sanità Pubblica ed alla RSU;
4. **di stabilire** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6 è *la Dr.ssa Maria Leoni*;

Il Direttore  
UOC Relazioni Sindacali  
(Dr. Dina Santucci)

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

**RICHIAMATA** la propria Delibera N. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Relazioni Sindacali avente ad oggetto *"Recepimento Accordo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - D. LGS 81/2008 sottoscritto con le OO.SS. del comparto e la RSU"*;

**PRESO ATTO** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

- **di recepire** l' Accordo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - D. LGS 81/2008 sottoscritto con le OO.SS. del comparto e la RSU in data 6/04/2023 per la disciplina della fase transitoria per l'individuazione da parte della RSU dei Rappresentanti dei Lavoratori, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- **di trasmettere** l'accordo di cui al punto 1) al Rappresentante Aziendale per la Sicurezza Prevenzione e Protezione;
- **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. Comparto Sanità Pubblica ed alla RSU;
- **di stabilire** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6 è *la Dr.ssa Maria Leoni*;
- **di incaricare** la UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2;

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio D'Urso)

**IPOTESI DI ACCORDO  
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA  
SICUREZZA – D. LGS 81/2008**

Il giorno 6 Aprile 2023 la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto Sanità Pubblica, collegate in videoconferenza:

**Normativa di riferimento**

Il D.Lgs 81/2008 istituisce in tutte le aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite all'art 47 del sopracitato Decreto Legislativo.

Lo stesso disciplina:

- Il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza per le aziende con oltre 1.000 dipendenti pari a 6 unità.
- le attribuzioni del rappresentante (art 50).

Dispone che:

- Il rappresentante deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs, contenuti in applicazioni informatiche.
- Il rappresentante non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Il rappresentante su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio prevenzione e protezione.

Il D. Lgs 81/2008 rimanda alla contrattazione collettiva:

- Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante (contrattazione collettiva nazionale di categoria)
- Le modalità di esercizio delle funzioni (contrattazione collettiva nazionale).
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

L'A.R.A.N. e le OO.SS. hanno sottoscritto l'Accordo quadro del 10/07/1996 con il quale si disciplina:

- I permessi retribuiti orari, pari a 40 ore annue per ciascun rappresentante.
- La durata in carica: 3 anni.
- Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione, di informazione e documentazione.
- La formazione.
- Le riunioni periodiche.
- Gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

L'accordo demanda alla contrattazione di comparto la possibilità di:

- Definire un numero di rappresentanti superiore a quello minimo.
- Individuare ulteriori contenuti specifici della formazione.

### **Le parti concordano**

#### **Art 1 Determinazione numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Premesso che con deliberazione nr. 653/2019 l'Azienda USL Sud Est ha recepito la determinazione circa il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Azienda USL Toscana Sud Est condivisa con le Organizzazioni Sindacali, per un totale di 39 Rappresentanti così distribuiti per aree contrattuali:

- Massimo 29 unità per l'area del comparto;
- 9 unità per la dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
- 1 unità per l'area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

Dato atto che la determinazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Azienda USL Toscana Sud Est tiene conto di:

- Della tipologia e delle complessità della struttura dell'Azienda;
- Della dislocazione sul territorio delle sedi aziendali;
- Dell'elevato numero di dipendenti;
- Della molteplicità di figure professionali presenti;

Tenendo conto della struttura dell'Azienda USL Toscana Sud Est, che è articolata in dieci zone socio – sanitarie, ognuna delle quali può essere considerata come unità produttiva, gli stessi sono individuati rispettando il criterio di una equa distribuzione tra le zone, e comunque garantendo la presenza di almeno un RLS in ogni zona.

I rappresentanti per la sicurezza svolgono la propria funzione nell'ambito dell'intera azienda a prescindere dal comparto di contrattazione.

## **Art 2 Modalità di designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti o designati dai lavoratori di norma nell'ambito dalle rappresentanze sindacali aziendali per l'Area del Comparto. Le aree contrattuali della Dirigenza eleggono o designano i rappresentanti in maniera congiunta nell'ambito dell'area. La Direzione Aziendale recepisce formalmente le designazioni. L'Azienda favorisce anche le professionalità acquisite attraverso il percorso formativo aziendale dedicato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

## **Art 3 Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza durano in carica tre anni fatta salva diversa determinazione di accordi collettivi nazionali, così come previsto dall'art. 47 del D.Lgs 81/2008. Qualora uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza. In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.

Al termine del triennio d'incarico i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono essere ridesignati o rieleggibili.

#### **Art 4 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di Sito Ospedaliero**

Preso atto:

- Protocollo di intesa tra Regione Toscana – Giunta regionale e le OO.SS., di cui alla DGRT 1644 del 23/12/2019;
- successivo accordo regionale per la istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di sito ospedaliero di cui alla DGRT 76/2021 con il quale sono disciplinate le modalità di elezione/designazione, la formazione, le agibilità per l'esercizio della funzione, con oneri a carico delle Aziende Sanitarie, le attribuzioni e le modalità di esercizio delle stesse, gli obblighi per le aziende/impresse del sito ospedaliero;

Gli RLSS di Sito Ospedaliero restano in carica per la durata del mandato della RSU ed alla scadenza, nelle more delle nuove designazioni, sono automaticamente prorogati;

L'Azienda prende atto delle nomine alla stessa comunicate ai sensi del sopra richiamato accordo;

#### **Fase Transitoria**

Richiamata la deliberazione nr 653/2019 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'Azienda USL Sud Est ha preso atto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Azienda USL Toscana Sud Est;

Preso atto della nuova composizione della RSU a seguito delle elezioni svolte nell'Aprile 2022;

Richiamato l'orientamento ARAN CQRS148/2020, con il quale si chiarisce che per l'individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, occorre fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) nel quale si precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno;

Viste le designazioni pervenute da parte della RSU in merito ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tra le quali sono presenti nominativi non facenti parti dell'attuale RSU;

Tenuto conto della complessità organizzativa e territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est e delle competenza acquisite attraverso il percorso formativo aziendale dedicato ai Rappresentanti

dei Lavoratori per la Sicurezza;

### **Le parti concordano**

- L'Azienda garantirà la formazione specifica prevista per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a tutti gli RLS attualmente individuati ed in corso di recepimento da parte dell'Azienda, nonché a tutti i componenti della RSU che vorranno aderire al percorso formativo;
- L'Azienda prenderà atto dei nominativi pervenuti da parte della RSU per il rinnovo degli RLS, la cui durata in carica sarà determinata dall'ingresso di nuovi RLS individuati all'interno della RSU e comunque non oltre la durata dell'attuale RSU la cui scadenza è prevista per il 2025;
- di stabilire che la designazione degli RLS, successiva alla fase transitoria, sarà regolamentata esclusivamente dalla prima parte del presente accordo e pertanto i nominativi degli RLS dovranno essere individuati all'interno della RSU così come disposto dal CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) ed espresso dall'ARAN con l'orientamento CQRS148/2020;

Il Direttore Amministrativo



Il Portavoce RSU

Le OO.SS. Comparto

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

NURSIND

NURSING UP

